



COMUNE DI RIVE D' ARCANO

Provincia di Udine

DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.1998 e riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 1999 a seguito Ordinanza Istruttoria CRC, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 13.02.2001.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.

CAPO PRIMO – DISCIPLINA DELLE ENTRATE.

Articolo 1. - Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dalla Legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Articolo 2. – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.

1. Le aliquote, i canoni e le tariffe dei tributi comunali sono determinate con delibera del Consiglio Comunale nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di essi. In assenza del provvedimento deliberativo di fissazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe, restano confermati quelli vigenti nell'anno precedente, tranne che per l'imposta comunale sugli immobili, per cui, in assenza del provvedimento deliberativo, si applica l'aliquota minima secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3. – Soggetti responsabili delle entrate.

1. Con provvedimento formale e motivato del Sindaco sono individuati i funzionari responsabili delle singole entrate del Comune cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate proprie del Comune, anche tributarie.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, di verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti di liquidazione e di accertamento.
3. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto direttamente dal Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione ai sensi dell'art. 52, comma 5 lett. d) D.Lgs. 446/97.

Articolo 4. – Attività di verifica e di controllo.

1. I funzionari responsabili delle entrate controllano la regolarità degli adempimenti a carico del contribuente (versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni), nel rispetto delle norme di Legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate comunali.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.[1]
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti della norme di Legge o di Regolamento attraverso la forma di pubblicità che riterrà più opportuna.
4. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà essere svolta nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso gli uffici preposti delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici. Presso gli uffici competenti potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativi alle entrate comunali.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati annualmente dalla Giunta Comunale che, con apposita delibera, in relazione alla potenzialità della propria struttura organizzativa, decide le azioni di controllo da eseguire ed indica il termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. In assenza del provvedimento deliberativo i controlli saranno eseguiti secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione previsti dalle Leggi e Regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
6. Il funzionario responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempienza, può invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di spese e diritti.
7. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è svolta dai funzionari responsabili che nel caso di inadempienze notificano al contribuente apposito atto motivato (di liquidazione o di accertamento) nel quale devono essere indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità alla quale presentare ricorso.
8. Gli atti di liquidazione e di accertamento di cui al comma precedente devono essere comunicati al contribuente mediante notifica diretta a mezzo del messo comunale o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 5. – Forme di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, scegliendo tra la gestione diretta, la gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della Legge 08.06.1990 n. 142 o l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della liquidazione,

dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, mediante una delle forme previste dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

2. La forma di gestione delle entrate scelta dal Consiglio Comunale deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n. 724.

Articolo n. 6 – Forme di riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene mediante iscrizione a ruolo secondo le procedure e le disposizioni contenute nel Regio Decreto 14.04.1910, n. 639, o con le procedure e le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1997, n. 602 come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43.

Articolo n. 7 – Sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative relative alle entrate tributarie, disciplinate dai Decreti Legislativi 23 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, sono applicate nei limiti minimi e massimi previsti dai suddetti decreti. Il Consiglio comunale con proprio atto può fornire degli indirizzi non vincolanti per orientare l'operato del Funzionario Responsabile nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste in materia di tributi locali dal Decreto Legislativo 473/97.

Articolo n. 8 – Interessi per la riscossione e rimborsi dei tributi locali.

Gli interessi dovuti per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge 13.05.1999 n. 133.

Tale disposizione non si applica ai procedimenti di riscossione ed ai rimborsi divenuti esecutivi prima dell'esecutività del presente articolo.

Articolo n. 9 – Autotutela.

1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento possono essere annullati totalmente o parzialmente con provvedimento scritto e motivato del funzionario responsabile delle entrate o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. L'avviso di liquidazione o di accertamento può essere annullato d'ufficio o su istanza, anche informale, del contribuente nelle seguenti ipotesi:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errori formali e/o di calcolo nella determinazione dell'imposta;
 - d) prova dei pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.
3. L'avviso di liquidazione o accertamento può essere annullato d'ufficio o su istanza del trasgressore e dei soggetti obbligati, i quali, se non addivengono a definizione agevolata, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso stesso, possono produrre deduzioni difensive secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 446. Il funzionario valuterà i presupposti che hanno dato vita all'avviso di liquidazione o di accertamento e potrà procedere all'annullamento totale o parziale dello stesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione nel caso di ricorso alla Commissione Tributaria da parte del contribuente;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. L'istanza ed il ricorso devono essere formulati dal contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. La formulazione dell'istanza o del ricorso non precludono al contribuente la possibilità di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
 4. I provvedimenti di annullamento parziale o totale degli avvisi di liquidazione predisposti dal funzionario responsabile dovranno essere numerati ed annotati in ordine cronologico in un apposito registro.

Articolo n. 10 – Importo minimo accertato.

1. Non si fa luogo all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi o imposte a favore dell'Ente, di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in Lire 32.000, limite di esenzione determinato ai sensi dell'art.17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e con riferimento all'art. 1 del D.P.R. 16.04.1999, n. 129.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

CAPO SECONDO – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Articolo n. 11 – Principi generali.

1. Il Comune di RIVE D'ARCANO nell'esercizio della propria potestà regolamentare introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale.

Articolo n. 12 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'Ufficio comunale il potere di accertamento e rettifica.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Articolo n. 13 – Competenza.

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è di competenza del funzionario responsabile della singola entrata cui l'accertamento con adesione si riferisce.

Articolo n. 14 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio.

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento definito, ma prima della notifica dell'avviso stesso, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica diretta a mezzo messo comunale, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie che il funzionario responsabile può rivolgere ai contribuenti quando non sussistono prove certe dell'inadempienza, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo n. 15 – Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 13, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta semplice di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio formula, anche telefonicamente o telematicamente, al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'Ufficio delle Entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo n. 16 – Atto di accertamento con adesione.

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione e può prevedere la possibilità di rateizzazione delle somme dovute dal contribuente.

Articolo n. 17 – Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. La definizione non esclude l'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 600 relativo all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'articolo 57 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
3. a: se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
4. b: se la definizione riguarda accertamenti parziali;
5. c: se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
6. d: se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
7. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del DPR 26.10.1972 n. 633 per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
8. Relativamente alla Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
9. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento con e qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. L'ufficio può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo n. 18 – Effetti della definizione.

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo n. 19 – Riduzione della sanzione.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge.
2. Le sanzioni irrogate sono inoltre ridotte ad un quarto nel caso di definizione agevolata, accompagnata dall'espressa rinuncia del contribuente a proporre ricorso contro l'atto di liquidazione o accertamento alla Commissione Tributaria, provvedendo altresì al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità il contribuente dovrà essere informato nello stesso atto di liquidazione o di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articoli n. 20 – Decorrenza e validità.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.